

**Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno
alla popolazione – Modulo B1
(rif. OCDPC 1154/25)**

F.A.Q.

1 - DEFINIZIONI	
Domande	Risposte
1.1 La procedura per la ricognizione dei danni prevista dall'art. 4, comma 6 dell'OCDPC per gli effetti dell'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 01/2018 è valevole anche come domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione previsto dall'art. 4, comma 3 dell'OCDPC?	Sì, la procedura è valevole sia come ricognizione per accedere al futuro contributo per il ripristino strutturale dell'edificio di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 sia come richiesta di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione (contributo con massimale 5.000 euro per il ripristino della funzionalità dell'abitazione principale, abituale e continuativa). Dall'esito di tale ricognizione, il Dipartimento della Protezione Civile valuterà il fabbisogno e stanzierà le risorse con delibera del Consiglio dei Ministri. Il Commissario delegato, successivamente, approverà le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, che, tra le altre cose, individueranno la documentazione integrativa necessaria, che il soggetto richiedente dovrà produrre ai fini del riconoscimento dei contributi.
1.2 La richiesta di contributo avviene solo per gli edifici in cui risulta compromessa l'integrità funzionale?	Il contributo di immediato sostegno alla popolazione, richiesto tramite la compilazione della sezione 2 del Modulo B1 digitalizzato è correlato alla perdita di integrità funzionale dell'immobile.
1.3 Qualora l'integrità funzionale dell'immobile non fosse compromessa, i Moduli B1 hanno solo finalità ricognitive per futuri contributi?	In assenza dei requisiti per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione, il modulo ha finalità ricognitive per futuri contributi, per accedere ai quali la presentazione del Modulo B1 risulterà condizione necessaria e imprescindibile.
1.4 Cosa si intende per integrità funzionale dell'abitazione?	Per "integrità funzionale" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità (ad esempio la funzionalità di almeno un servizio igienico). Si tratta, quindi, di valutare il livello di compromissione dell'edificio, se quest'ultimo conservi i requisiti minimi di agibilità, oppure se almeno uno di essi sia venuto temporaneamente meno.

1.5 L'unità compromessa nella sua integrità funzionale è solo quella dove gli edifici sono inagibili? L'alloggio deve essere stato evacuato a seguito di ordinanza sindacale o emessa da altra autorità competente (ad es. Vigili del Fuoco) oppure si intende anche il non utilizzo di un solo locale (per esempio unica camera da letto o cucina o bagno)?	Per “integrità funzionale” si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità. Pertanto, tale opzione può essere selezionata anche qualora l’edificio non sia stato dichiarato inagibile, ma abbia subito danni per i quali i suoi requisiti dimensionali e prestazionali non siano più tali da poterlo considerare “abitabile” sotto il profilo normativo. Non è indispensabile la presenza di ordinanza sindacale o di altra autorità competente per attestare la perdita dell’integrità funzionale di un alloggio. Un’unità immobiliare perde la propria integrità funzionale quando, dopo aver subito dei danni, i suoi requisiti dimensionali e prestazionali non sono più tali da poterla considerare “abitabile” sotto il profilo normativo. Utili, per questo tipo di valutazione, sono gli strumenti canonici sulla base dei quali un tecnico valuta l’agibilità di un’unità immobiliare: regolamento edilizio, regolamento locale di igiene, ecc.
--	---

2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
Domande	Risposte
2.1 Possono presentare domanda solo i cittadini che hanno già presentato in prossimità degli eventi una segnalazione dei danni al Comune?	No, la domanda può essere presentata mediante compilazione dell'istanza telematica sulla piattaforma Moon anche da chi non ha fatto alcuna segnalazione al Comune.
2.2 Se il cittadino non possiede lo SPID, come presenta la richiesta?	L'accesso alla piattaforma e può essere effettuato mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), oltre che con Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.
1.3 I Moduli B1 possono essere compilati anche con un'identità digitale differente da quella della persona "titolata" a fare domanda?	Sì, l'accesso al portale può essere effettuato da un soggetto delegato munito di apposita delega. (scaricare il modulo di delega nelle "Informazioni" nella sottosezione "Istruzioni alla compilazione" del Modello B1)
2.4 Il modulo B 1 può essere compilato da qualsiasi membro del nucleo familiare?	Il Modulo B1 per la ricognizione dei danni a edifici privati deve essere presentato dall'avente diritto sull'immobile, ovvero dal proprietario/comproprietario o dal titolare del contratto di affitto/comodato d'uso. Si ricorda, inoltre, che per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione è condizione necessaria che il richiedente abbia la residenza nell'edificio danneggiato per il quale si richiede il contributo.
2.5 In caso di danni occorsi ad un condominio, l'amministratore può presentare domanda per tutti i condomini, anche su parti di esclusiva proprietà/pertinenza del singolo soggetto?	In questa fase, in assenza di un verbale assembleare che autorizzi la presentazione della domanda per conto dello stesso, è sufficiente il verbale della seduta dell'assemblea di condominio in cui l'amministratore è stato nominato. L'autorizzazione a procedere potrà essere presentata in una fase successiva, quando verrà chiesto di integrare la domanda con ulteriore documentazione propedeutica all'erogazione del contributo.
2.6 Per i condomini senza amministratore, se uno dei condomini non rilascia la delega al condomino identificato per fare richiesta di contributo, la domanda è comunque valida?	La domanda di contributo è comunque valida per i condomini che hanno conferito delega alla presentazione. Il condomino che non rilascia la delega al condomino delegato dagli altri condomini non riceverà la quota parte di contributo a lui spettante.
2.7 Nel caso di edificio condominiale in cui ci sia un uso misto dell'edificio (residenziale ed economico-produttivo), quale modulo è necessario presentare?	Laddove il danno sia riconducibile alle parti comuni di tale edificio, la ricognizione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo B1. Qualora, invece, il danno sia relativo alle singole unità immobiliari, allora per le abitazioni dovrà essere presentato il Modulo B1, mentre per le attività economiche e produttive il Modulo C1.

3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI	
Domande	Risposte
3.1 Sono ammissibili i danni che non abbiano reso l'immobile inagibile?	Il Modulo B1 deve essere compilato per i danni subiti dall'abitazione a causa dell'evento. Inoltre, se tali danni hanno reso non abitabile la dimora principale, abituale e continuativa è possibile richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione. Se non viene compilato il Modulo B1 in questa finestra temporale non sarà possibile accedere nemmeno a successivi contributi. Se per l'immobile di cui si segnalano i danni è stata emessa ordinanza di sgombero, occorre indicarlo dove richiesto. Si ricorda che il contributo di immediato sostegno alla popolazione è riconosciuto per consentire il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione. Tutti gli interventi di ripristino non funzionali a questo scopo vanno comunque segnalati nella ricognizione dei fabbisogni, al fine di poter essere considerati ed accedere a futuri contributi..
3.2 I danni da segnalare sono soltanto quelli relativi all'immobile e a parti strettamente funzionali, oppure possono essere anche elementi accessori (ad esempio recinzioni, ecc.)?	Nei Moduli B1 di ricognizione dei danni è necessario segnalare e quantificare, oltre ai danni alle varie parti dell'immobile, anche i danni riscontrati su aree e fondi esterni che siano funzionali all'accesso all'immobile. Per quanto riguarda il contributo di immediato sostegno alla popolazione, sono ammessi solo gli interventi funzionali al ripristino dell'integrità funzionale dell'immobile. Ulteriori specifiche di dettaglio circa l'ammissibilità a contributo delle singole fattispecie di intervento verranno fornite in una fase successiva, quando verranno resi disponibili i criteri per l'accesso alle differenti tipologie di contributo.
3.3 Nella quantificazione del danno, il manto di copertura può essere considerato elemento strutturale?	Il solo manto di copertura può essere considerato come elemento di finitura esterna dell'edificio, a meno che risulti compromessa anche la parte sottostante il manto (ad esempio la coibentazione o l'orditura secondaria), nel qual caso si può considerare il tutto come elemento strutturale.
3.4 È ammessa la rendicontazione dei danni ad autoveicoli (privati)?	No, le autovetture non sono ammissibili.
3.5 Ci sono indicazioni specifiche relativamente all'aliquota IVA da applicare per i lavori di sistemazione dei danni?	L'IVA da applicare è quella ordinariamente esposta per acquisti / lavorazioni di cui trattasi. Non sono previste aliquote particolari in caso di danni da eventi calamitosi. Si ricorda che, per un privato cittadino, l'IVA viene riconosciuta come costo e quindi rientra nel contributo.
3.6 Se il contributo massimo concedibile come immediato sostegno alla popolazione è pari a € 5.000,00, gli ulteriori costi di ripristino dell'abitazione non vengono riconosciuti?	Il contributo di immediato sostegno alla popolazione massimo concedibile per ciascun nucleo familiare ammonta a € 5.000,00, come previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a) dell'O.C.DPC 1154/25. Gli eventuali costi di ripristino eccedenti tale importo saranno considerati nel computo dei fabbisogni di cui all'art. 4, comma 6 della medesima Ordinanza, che potranno essere considerati per un eventuale successivo contributo con riferimento alla lett. e), comma 2, art. 25 del D.Lgs. 01/2018.

4 - MODALITA' DI COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	
Domande	Risposte
4.1 Nella sezione 6 del Modulo B1 "Esclusioni" è necessario spuntare l'opzione "Sì" per proseguire?	È necessario spuntare l'opzione "Sì", dichiarando di non rientrare tra i motivi di esclusione elencati. Qualora si scegliesse l'opzione "No", il sistema non permetterebbe la finalizzazione della domanda, non ricorrendo i requisiti per accedere al contributo.
4.2 Cosa comporta la dichiarazione da parte del cittadino di Rinuncia del contributo di immediato sostegno alla popolazione con il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) (sez.9)?	Il contributo di immediato sostegno alla popolazione e il CAS non possono sovrapporsi nel medesimo periodo. Un cittadino che fino alla data X abbia percepito il CAS, dopo aver eseguito interventi funzionali al rientro nella propria abitazione principale, abituale e continuativa, con riferimento ai quali faccia domanda di immediato sostegno alla popolazione, non potrà più continuare a percepire il CAS
4.3 Per danni alle parti comuni quali riferimenti catastali devono essere indicati?	In assenza di specifico mappale afferente alla parte comune danneggiata, i dati catastali da indicare possono essere quelli di foglio e mappale su cui insiste il fabbricato.
4.4 Nella sezione 8 del Modulo B1 si chiede che cosa si intenda per "altri contributi (da ricevere) per il ripristino dell'immobile, stanziati a seguito delle precedenti dichiarazioni di stato di emergenza, qualora l'immobile oggetto della presente domanda non sia stato ancora ripristinato"? Ad esempio, beneficiare delle detrazioni al 50% rientra nei contributi da segnalare?	No, si tratta dell'eventualità in cui un immobile sia stato danneggiato da precedenti eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato uno stato di emergenza di rilievo nazionale, nel contesto dei quali gli stessi debbano ancora ricevere contributi. Il fatto che il proprietario benefici di detrazioni fiscali sull'immobile non rileva in questo contesto, pertanto non è da segnalare.
4.5 Quale documentazione verrà richiesta al cittadino per procedere all'erogazione del contributo?	Le modalità tecniche per accedere ad ogni contributo verranno definite in una fase successiva, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile. Per il momento è sufficiente conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo. Le fatture dovranno essere intestate al soggetto che ha presentato la domanda e le quietanze di pagamento dovranno al medesimo essere riferite. La tracciabilità dei pagamenti dovrà essere garantita (non saranno riconoscibili i pagamenti in contanti).
4.6 Chi è titolare a presentare la domanda in caso di contratto di locazione / comodato / usufrutto, tenendo distinti gli interventi di straordinaria manutenzione (che spetterebbero da disciplina civilistica al proprietario) dagli interventi ordinari (che spetterebbero, invece, al conduttore / comodatario)?	e un'unità immobiliare è in affitto, è possibile che il locatario presenti il Modulo B1 per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione e che il proprietario presenti il Modulo B1 per la sola ricognizione dei danni (unico caso in cui è ammessa la compresenza di due Moduli B1 afferenti alla medesima unità immobiliare).

4.7 In caso di soggetto proprietario di due immobili, di cui uno adibito a propria abitazione principale e l'altro locato, per quest'ultimo l'istanza di ricognizione dei danni da chi potrà essere presentata, avendo il proprietario già presentato istanza per la propria abitazione principale?	Il soggetto proprietario potrà presentare sia domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione sia ricognizione degli ulteriori danni subiti (art. 25, comma 2, lettere c ed e del d.lgs. 01/2018). Il locatario del secondo immobile presenterà Modulo B1 per l'abitazione che per lui è principale, abituale e continuativa (ma non di proprietà), quantificando l'ammontare complessivo delle spese a suo carico. Se invece tutte le spese saranno sostenute dal proprietario poiché della tipologia di manutenzione straordinaria, egli non potrà accedere al contributo di cui alla lett. c) poiché l'immobile non ha, per lui, le caratteristiche di abitazione principale, abituale e continuativa, ma potrà accedere al contributo per il ripristino strutturale dell'immobile (lett. e).
4.8 In fase di controllo, qualora emergesse che nella domanda non è stata inserita nessuna quantificazione della stima dei danni, è necessario chiedere un'integrazione?	Se il soggetto non quantifica i costi necessari per il ripristino dei danni occorsi in questa fase, non potrà essergli riconosciuto alcun contributo.
4.9 Il proprietario di un appartamento attualmente non locato che non è sua abitazione principale può ricevere il contributo?	In caso di appartamento non locato, il proprietario può comunque presentare il Modulo B1 e la sua domanda varrà come ricognizione del danno subito finalizzata al riconoscimento di un successivo contributo, come previsto dalla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 (quindi non potrà ricevere il contributo di immediato sostegno alla popolazione di cui alla lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 poiché l'appartamento non rappresenta dimora principale, abituale e continuativa).

5 - COMPITI DEL COMUNE	
Domande	Risposte
5.1 Quale è il compito dei Comuni nella fase di ricognizione?	I Comuni hanno il compito di dare ampia pubblicità delle procedure aperte per privati cittadini attraverso i propri canali di comunicazione, fornendo assistenza alla compilazione della domanda ON LINE.
5.2 Quale compito hanno i Comuni nella fase di controllo delle domande di ricognizione presentate dai propri cittadini?	A seguito della scadenza della procedura, i Comuni riceveranno dalla Regione Piemonte i Moduli B1 presentati in formato pdf . Essi dovranno eseguire controlli e verifiche (sulla base di quanto indicato nelle note operative che verranno trasmesse).